



COMUNE DI CORIANO (Provincia di Rimini)

**Regolamento per la disciplina del canone unico
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale
(legge n. 160/2019)**

**Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 30 marzo 2021
Modificato con delibera di C.C. n. 26 del 31 maggio 2021
Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 1 marzo 2022
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 14 aprile 2022**

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza	4
Articolo 3 – Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione	4
Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo	5
Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	6
Articolo 6 – Istruttoria	6
Articolo 7 – Spese di istruttoria	7
Articolo 8 - Conclusione del procedimento e rilascio della concessione o autorizzazione	7
Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	8
Articolo 10 – Durata delle autorizzazioni/concessioni	8
Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario.	9
Articolo 12 – Revoca, modifica, rinuncia, estinzione.....	9
Articolo 13 - Decadenza della concessione	10
Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	10
Articolo 15 - Subentro.....	10
Articolo 16 - Rinnovo	11
Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	11
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	12
Articolo 18- Disposizioni di carattere generale.....	12
Articolo 19 - Funzionario Responsabile	12
Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari	12
Articolo 21 - Anticipata rimozione	12
Articolo 22 - Divieti e limitazioni	12
Articolo 23 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	13
Articolo 24 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	13
Articolo 25 – Presupposto del canone.....	13
Articolo 26 - Soggetto passivo	13
Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone	14
Articolo 28 – Definizione di insegna d'esercizio	14
Articolo 29 - Criteri per la determinazione del canone	14
Articolo 30 – Dichiarazione.....	15
Articolo 31 - Pagamento del canone	15
Articolo 32 – Rimborsi e compensazione.....	16
Articolo 33 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	16
Articolo 34 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	16
Articolo 35 - Mezzi pubblicitari vari	17
Articolo 36 – Riduzioni.....	17
Articolo 37 - Esenzioni.....	18
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	19
Articolo 38 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	19
Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni	19
Articolo 40 - Impianti privati per affissioni dirette.....	19
Articolo 41 - Modalità delle pubbliche affissioni	19
Articolo 42 - Canone sulle pubbliche affissioni	20
Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo	20
Articolo 44 - Riduzione del canone	20
Articolo 45 - Esenzione dal canone	20
Articolo 46 - Pagamento del canone	21
Articolo 47 - Norme di rinvio	21
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	22

Articolo 48 – Disposizioni generali	22
Articolo 49 - Funzionario Responsabile	22
Articolo 50 - Tipologie di occupazioni	22
Articolo 51 - Occupazioni abusive	22
Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Articolo 53 - Classificazione delle strade	23
Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 56 - Passi carrabili	24
Articolo 57 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	24
Articolo 58 - Soggetto passivo	25
Articolo 59 - Riduzioni del canone	25
Articolo 60 - Esenzioni	25
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	26
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	27
Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva	27
Articolo 64 - Rimborsi	27
Articolo 65 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	27
Articolo 66 - Attività di recupero	28
CAPO V – CANONE MERCATALE	28
Articolo 67 – Disposizioni generali	28
Articolo 68 - Funzionario Responsabile	28
Articolo 69 - Criteri per la determinazione del canone	28
Articolo 70 - Classificazione delle strade	28
Articolo 71 - Occupazioni abusive	28
Articolo 72 - Soggetto passivo	28
Articolo 73 - Versamento del canone	28
Articolo 74 - Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 75 - Rimborsi	29
Articolo 76 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	29
Articolo 77 - Attività di recupero	29
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
Articolo 78 - Disposizioni transitorie e finali	29
Articolo 79 - Entrata in vigore	30

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
3. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
4. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
5. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della pubblica autorità che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
6. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero per la comunicazione di inizio attività nei casi di subentro in cui sia consentita, si rimanda alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 3 – Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione

1. La gestione del procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, è attribuita ad uno o più uffici dell'Amministrazione comunale secondo le competenze a ciascuno di essi attribuite sulla base del funzionigramma, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi da altri uffici dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta con il supporto del soggetto che provvede alla gestione in concessione del canone,

previa definizione dei procedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), ed in accordo con il gestore.

3. In relazione all'attuazione del comma 2 le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, potranno essere presentate direttamente al soggetto gestore. Il soggetto gestore ne curerà l'archiviazione, anche digitale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo, se previsto dalla legge, deve essere presentata a mezzo PEC, servizio postale ovvero consegna a mano, ove consentito e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, il nome e cognome, luogo e data di nascita, il codice fiscale (e la partita IVA se posseduta), la residenza ed i recapiti telefonici e mail;
 - b) nel caso di persona giuridica, la ragione sociale e la sede legale, il legale rappresentante, il codice fiscale e la partita IVA, il numero di telefono e la PEC. Nel caso di condomini, la domanda deve essere presentata dall'Amministratore di condominio;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio, l'indicazione dei soggetti contitolari obbligati in solido al pagamento;
per le autorizzazioni/concessioni inerenti l'occupazione di suolo pubblico:
 - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata e definita sulla cartografia comunale;
 - e) l'entità espressa in metri quadrati (o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico in termini di durata e di frequenza;
 - g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - h) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
per le autorizzazioni inerenti i mezzi pubblicitari:
 - i) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale;
 - j) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - k) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - l) la ragione per la quale è richiesta;
 - m) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - n) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese;
 - o) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione o autorizzazione nonché l'impegno a prestare le garanzie che fossero dovute per la occupazione.
2. In caso di più domande riguardanti la medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda al protocollo.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
4. Sono interamente a carico del richiedente le spese per l'attuazione delle prescrizioni previste dal provvedimento, nonché le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni delle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della strada nonché tutti i necessari accorgimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
7. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo il Comune pubblica nell'apposito sito web la modulistica e definisce le modalità telematiche di trasmissione delle istanze e, comunque, per i richiedenti mette a disposizione la modulistica prevista secondo i diversi tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di:
 - a) 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda per le concessioni e le autorizzazioni di natura permanente;
 - b) 30 (trenta) giorni per le autorizzazioni di natura temporanea.
2. I termini sono ridotti della metà in caso di urgenza evidenziata nella domanda, salvo il pagamento dei relativi diritti.
3. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, per cui può anche essere indetta una conferenza di servizi di cui all'art.14 e seguenti della Legge n.241/1990, il termine è elevato a 90 giorni (novanta) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6 – Istruttoria

- 1) L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della completezza della documentazione essenziale allegata.
- 2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 4 o in quella prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5) Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione dei seguenti pareri:
 - a) Presidio di Polizia locale per il rispetto delle norme riguardanti il Codice della strada;
 - b) Servizio edilizia privata per le autorizzazioni/concessioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti

- disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, pedane, de hors, ecc.);
- c) Servizio lavori pubblici e patrimonio per le occupazioni/installazioni di mezzi pubblicitari e di occupazioni di suolo che implicano modifiche al patrimonio dell'ente (assetto stradale, arredo urbano);
 - d) SUAP: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) Servizio tributi per quanto riguarda la quantificazione del canone da pagare.

Articolo 7 – Spese di istruttoria

- 1) Alla richiesta di autorizzazione/concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio della stessa, così come determinati periodicamente dalla Giunta comunale¹. In caso di urgenza i diritti sono raddoppiati.
- 2) Le somme versate a titolo di spese di istruttoria non verranno rimborsate in caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
- 3) Nel caso di occupazioni/esposizioni pubblicitarie esonerate dal pagamento del canone, i diritti sono ridotti del 50%.
- 4) Non si applicano le spese di istruttoria di cui al presente articolo nel caso di istanza per disdetta della concessione.
- 6) Per le autorizzazioni/concessioni che devono essere precedute da lavori che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della stessa o da cui possano derivare danni al patrimonio comunale o a terzi, ovvero in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici, potrà prescrivere il versamento di apposito deposito cauzionale a titolo cautelativo e di garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fideiussoria della durata prevista dall'autorizzazione/concessione, aumentata di tre mesi.
- 7) La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento e rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.
- 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita dall'ufficio;
 - c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 3. L'ufficio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento di quanto dovuto e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.

¹ Si veda la delibera di Giunta comunale n. 18 del 26/02/2021 e s.m. e i.

Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
3. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità cartacea acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità telematica acquista efficacia al momento della trasmissione tramite PEC, previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone.
4. Il mancato ritiro della concessione/autorizzazione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro 30 gg dalla comunicazione di rilascio del provvedimento ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione/esposizione, comporta la rinuncia alla stessa.

Articolo 10 – Durata delle autorizzazioni/concessioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali (o permanenti) e temporanee (o giornaliere):
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloncini, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
2. La durata delle autorizzazioni/concessioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda o disciplinato, è di norma fissata in anni 10 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro e scadenza al 31/12 del decimo anno successivo. Fanno eccezione le concessioni per i passi carrai, la cui durata è stabilita in 25 anni.
3. Potrà essere prevista una durata inferiore, motivando debitamente le circostanze.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di munirsi dell'atto di concessione e/o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione o diffusione pubblicitaria e di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Pena la decadenza della concessione, il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, né trasferire la stessa a terzi, né affidarla in sub-concessione senza approvazione da parte del Comune.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione o diffusione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione/diffusione pubblicitaria e ad esibirli a richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12 – Revoca, modifica, rinuncia, estinzione

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, PEC entro cinque giorni antecedenti dalla data di decorrenza della concessione;
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 13 - Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme previste dalla legge o dai regolamenti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, l'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone notifica al soggetto tenuto al pagamento del canone, un avviso di accertamento esecutivo contenente l'importo del canone dovuto e le eventuali maggiorazioni ed indennità. Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento del canone non effettui il pagamento entro il termine previsto, prima di procedere alla riscossione coattiva del canone, gli sarà concesso un termine di ulteriori 15 (quindici) giorni per ottemperare al pagamento, avvisando che in difetto, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.
5. La decadenza di cui al comma 1, lett. b) e c) non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione/esposizione.

Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Rappresenta causa ostativa al subentro il mancato pagamento del canone dovuto sino alla data di subentro. Si applica in tal caso quanto previsto all'art. 13

Articolo 16 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni e comporta il pagamento delle spese di istruttoria.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Si provvede alla registrazione e gestione anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 18- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 19 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite dal responsabile del Servizio Tributi ad altro dipendente dell'ente in possesso di idonea qualifica.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi dell'accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è il Concessionario.

Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 21 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 22 - Divieti e limitazioni

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - art. 23 del d.lgs. 285/1992;
 - gli artt. da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con il DPR 495/1992.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 285/1992;
 - l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con il DPR 495/1992.
4. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata:

- su tutto il territorio comunale, dalle 22 alle ore 7;
 - delle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo;
 - in prossimità di scuole pubbliche o paritarie e di edifici di culto, durante le ore di lezione o di cerimonie.
5. È vietato gettare manifestini, volantini o qualsiasi altro materiale sulle pubbliche vie o piazze ed in ogni altro luogo soggetto a pubblica tutela.
 6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 23 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 24 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o, per le forme per le quali non è prevista l'autorizzazione in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 30 comma 3 ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 33, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 25 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone, ai sensi del comma 819 della legge 160/2019, è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 26 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto².
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 28 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 29 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe³.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

² Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

³ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

- d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore stabilito dalla Giunta comunale con la determinazione delle tariffe, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato secondo la percentuale definita nella delibera di Giunta che approva le tariffe.

Articolo 30 – Dichiarazione

1. L'autorizzazione rilasciata per l'installazione di mezzi pubblicitari assolve anche all'obbligo dichiarativo.
2. Nei casi in cui la richiesta di autorizzazione non è prevista, ovvero:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)il soggetto interessato dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata a mezzo PEC, posta elettronica o servizio postale ovvero mediante consegna a mano, ove consentita, ed indirizzata al Servizio tributi del Comune. In caso di affidamento in concessione essa deve essere presentata al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
5. In caso di variazione della pubblicità che non necessita di concessione/autorizzazione, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale o bancario dedicato ovvero mediante PagoPA o altri strumenti elettronici di pagamento previsti dalla normativa vigente.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 32 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente con ulteriori somme da versare. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate dal Comune con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune stesso a titolo di canone, o di penalità o sanzioni dovuti in forza del presente regolamento. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto interessato.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi stabiliti dal regolamento generale delle entrate.

Articolo 33 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento⁴.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 34 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato che non ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 833, lett. n), della legge 160/2019, fino a tre metri quadrati di superficie, le tariffe del canone sono stabilite in via forfettaria dalla Giunta

⁴ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

comunale. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale vengono assoggettate al canone in base ai criteri ordinari previsti dal presente regolamento.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 35 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone determinato secondo il coefficiente previsto nella delibera della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, è dovuto il canone determinato secondo il coefficiente previsto nella delibera della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone determinato secondo il coefficiente previsto nella delibera della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone determinato secondo il coefficiente previsto nella delibera della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 36 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche hanno diritto ad una riduzione del canone sulle iniziative pubblicitarie pari al:
 - 30%, per lavori di durata fino a tre mesi;
 - 50% per lavori di durata oltre tre mesi e fino a sei mesi;
 - 100% per lavori di durata superiore a sei mesi e fino ad un anno.La durata temporale fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

Articolo 37 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (rif. Corte di Cassazione n. 2184/2020);
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 38 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono riportati nell'allegato A).

Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 40 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 41 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del

canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, pari a 30 euro. Tale importo potrà essere aggiornato dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 42 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nella delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono stabilite nella delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 33 del presente Regolamento.
4. Per la de-affissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 21 comma 4 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto de-affisso o coperto.

Articolo 44 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non vi siano sponsor di natura commerciale.

Articolo 45 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Coriano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti di autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e richiamata alle armi;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 46 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento del canone sui mezzi pubblicitari.

Articolo 47 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 48 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 49 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite dal Responsabile del Servizio Tributi ad altro dipendente dell'ente in possesso di idonea qualifica.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 50 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno⁵.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 51 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, gli agenti di polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 65 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

⁵ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari⁶;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 53 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come di seguito indicate:
PRIMA CATEGORIA
Centri abitati del Capoluogo e delle frazioni di Besanigo, Ospedaletto, Mulazzano, Cerasolo
SECONDA CATEGORIA
Il rimanente territorio comunale
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 19 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

⁶ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

4. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, diverse da quelle indicate al comma 3, le superfici eccedenti i 1.000 mq si calcolano in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista dalla legge. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. **Il canone è dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano, anche in via mediata, le stesse reti.** Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 56 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per le procedure autorizzatorie si applica il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 27/06/2000, modificata con decreto del Commissario straordinario nei poteri del Consiglio n. 27/2011.
3. Non è dovuto il canone per i passi carrabili. Il soggetto interessato può comunque richiedere la relativa concessione e la consegna del relativo cartello, dietro pagamento dei diritti indicati all'art. 7.

Articolo 57 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione⁷

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale.

⁷ La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 9 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta comunale in occasione della determinazione delle relative tariffe.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 58 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁸.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 59 - Riduzioni del canone

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto.
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive il canone è ridotto dell'80%.
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che le occupazioni siano regolarmente autorizzate.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche hanno diritto ad una riduzione del canone sull'occupazione di suolo pubblico pari al:
30%, per lavori di durata fino a tre mesi;
50% per lavori di durata oltre tre mesi e fino a sei mesi;
100% per lavori di durata superiore a sei mesi e fino ad un anno.
La durata temporale fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

Articolo 60 - Esenzioni⁹

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

⁸ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

⁹ L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i passi carrabili ed i divieti di sosta indiscriminati;
 - g) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - h) vasche biologiche;
 - i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - m) le occupazioni realizzate dalle ditte esecutrici di appalti pubblici svolti per conto del Comune;
 - n) per eventi o manifestazioni di pubblico interesse e/o di promozione del territorio individuati di volta in volta con provvedimento della Giunta comunale;
 - o) le occupazioni realizzate da parte dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 e delle attività artigianali aventi ad oggetto la produzione di cibi da asporto con somministrazione non assistita, per l'installazione di strutture amovibili, quali dehors, pergotende, gazebo e simili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'esercizio dell'attività, anche se già esistenti alla data del 31/12/2020. Tale esenzione spetta limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
 - p) manifestazioni o iniziative a carattere politico con ingresso completamente gratuito senza movimentazione di denaro;
 - q) occupazioni effettuate da partiti o associazioni politiche, con finalità politiche;
 - r) le occupazioni con postazioni di ricarica di mezzi elettrici;
 - s) le occupazioni effettuate dalle associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro per una durata massima di tre giorni e per una superficie non superiore a mq 5, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. La Giunta Comunale può altresì stabilire esenzioni a favore di determinate categorie di occupazioni in considerazione della necessità di attuare interventi di sostegno economico per contrasto all'emergenza COVID-19.

Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale o bancario dedicato ovvero mediante PagoPA o altri strumenti elettronici di pagamento previsti dalla normativa vigente.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate (da concludersi entro il termine di fine occupazione) qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale sulle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 64 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano oltre agli interessi stabiliti dal regolamento generale delle entrate.
4. Non si procede al rimborso qualora l'importo spettante, comprensivo di interessi, non superi l'importo stabilito nel Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 65 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti dal regolamento generale delle entrate.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 66 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera l'importo previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 67 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 68 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 69 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare), stabilite con deliberazione della Giunta comunale.
2. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 70 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 53 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 71 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 51 del presente Regolamento.

Articolo 72 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 73 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 di aprile di ogni qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 74 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 75 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi secondo quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate.

Articolo 76 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti dal regolamento generale delle entrate.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 77 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera l'importo previsto nel Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 78 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019, per le quali non era indicata una scadenza, resteranno valide fino al 31 dicembre 2021. Entro tale data dovrà essere presentata richiesta di rinnovo, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si applica anche alle domande di autorizzazione e concessione non evase alla data di entrata in vigore del regolamento.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie e comunali e le disposizioni contenute nei restanti regolamenti comunali, ove compatibili.

Articolo 79 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. A partire da tale data sono abrogati i precedenti regolamenti relativi all'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 03/05/1994 e all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 40 in data 31/08/1994, i quali continuano a trovare applicazione per le fattispecie imponibili e l'accertamento delle posizioni debitorie/creditorie a tutto il 31/12/2020.